

CAMERA DEI DEPUTATI N. 60
(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, IN SEDE DELIBERANTE

nella seduta del 30 luglio 1948 (Stampato n. 36)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)

Esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il frumento,
la segala e l'orzo vestito, conferiti agli ammassi

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 30 luglio 1948*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'imposta generale sull'entrata stabilita una volta tanto nella misura del 4 per cento dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1 per cento prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1233, non sono applicabili, a partire dal 1° agosto 1948, per il frumento, la segala e l'orzo vestito conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato, e relative farine, semole e paste alimentari confezionate col solo impiego di semole e farine.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.